



OGGETTO: Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - legge 9 dicembre 1998, n.431, art. 11. Annualità 2025.

La Responsabile dell'area Amministrativa e Sociale

Visti

- la legge 9.12.1998 n. 431, art. 11, che ha istituito il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- il decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.6.1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/07/2021;
- la Determinazione della RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione generale dei lavori pubblici – Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 1505 prot. n. 300028 del 17/07/2025 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno" ed i relativi Allegato 1 e 2

Rende noto che

in esecuzione della propria determinazione n. 83 del 04/08/2025 è indetto il bando per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11. Annualità 2025

1. Destinatari

Sono destinatari dei contributi:

- i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale;
- i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

2. Esclusioni

Non sono ammessi al contributo:

- Assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- Contratto non intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un



componente del nucleo familiare.

- Titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- Nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (la titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione). Può essere ammesso solo nel caso in cui si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.
- Richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

3. Condizioni per l'accesso al contributo

Il contributo è concesso se il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo (Il contratto DEVE essere intestato al richiedente in ogni caso).

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo;

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno per il quale presenta le ricevute.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti.

4. Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto per nucleo familiare si intende quello composto da:

- richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223;
- soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Si precisa inoltre quanto segue:



- il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- in caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

5. Requisiti economici per l'accesso ai contributi

In base all'ISEE vengono individuate due fasce:

- Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 15.688,40 per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore € 16.828,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

6. Determinazione contributo

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Esempio:

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Pertanto: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2025.

Nell'ipotesi in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno si provvederà alla riduzione dei contributi spettanti a ciascun utente in misura proporzionale al minor contributo ricevuto e fino a concorrenza delle somme trasferite.



7. Modalità e termini di presentazione della domanda

Le istanze, debitamente sottoscritte e complete della documentazione sopra indicata, dovranno pervenire al Servizio Sociale del Comune di Monastir **entro il 30 settembre 2025**, esclusivamente tramite:

- Consegna a mano presso l'Ufficio protocollo;
- Mediante mail ordinaria o PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.monastir@legalmail.it

Le ricevute di pagamento del canone di affitto dovranno essere presentate obbligatoriamente entro il 10 GENNAIO 2025.

8. Documentazione da allegare alla domanda

- ISTANZA obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
- Carta d'identità e codice fiscale;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato.
- Mod. F23 (tassa di registrazione) relativo all'anno in corso o copia di adesione al Decreto Legislativo 23/201, art. 3 "Cedolare secca";
- Copia fotostatica dei pagamenti dei canoni di locazione effettuati nel 2025 (DA TRASMETTERE SUCCESSIVAMENTE, ENTRO IL 10 Gennaio 2025);
- ISEE;
- Solo per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno e autocertificazione che attesti la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- Eventuale in caso di inquilini morosi - dichiarazione del proprietario dell'immobile oggetto del contratto di locazione nel quale accetta di ricevere, indicando il relativo Iban, il contributo per sanare le mensilità arretrate che devono essere espressamente indicate.

I requisiti richiesti possono essere autocertificati dal cittadino ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Questi potranno essere accertati dal Comune anche successivamente alla erogazione del contributo.

9. Formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli, verificandone l'ammissibilità, la completezza e la regolarità.

A seguito dell'istruttoria si procederà alla formulazione di una graduatoria distinta per fasce (A – B), formulata secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con



redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, e con l'indicazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente.

10. Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

Per informazioni rivolgersi all' Ufficio Servizi sociali:

- Dott.ssa Annalisa Porru 070 91670247
- Istruttore Amministrativo Alice Zoncheddu 07091670208

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Sociale
Dott.ssa Annalisa Porru